



Prot.n. 002  
Com.n. 2

Roma, 8 gennaio 2018

Alle Associazioni Territoriali Fiva  
Ai Dirigenti Federali  
Loro indirizzi

**OGGETTO: Utilizzo dei sacchetti biodegradabili – D.L. 20 giugno 2017 n.91 convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2017 n.123**

Come noto, a partire dal 1 gennaio 2018, sono stati introdotti nuovi limiti all'utilizzo dei sacchetti ultraleggeri (con spessore inferiore a 15 micron) richiesti o forniti come imballaggio per prodotti alimentari sfusi.

Lo stabilisce l'art.9-bis della Legge di conversione che recepisce la Direttiva Europea 720/2015 e introduce ulteriori modifiche al Decreto Legislativo 152/21006. Il provvedimento si è reso necessario per sanare la procedura d'infrazione dello Stato Italiano in materia di divieto di commercializzazione della bioplastica.

La norma ha generato incertezze applicative e numerose polemiche, qualcuna anche pretestuosa e qualcuna giustificata, e trova la sua ragione principale nella spinta a ridurre l'uso dei sacchi di plastica e nel fare maggiore ricorso alla bioplastica.


In ogni caso si ritiene opportuno e necessario fornire le seguenti indicazioni.

- La norma riguarda tutte le borse di plastica ultraleggera utilizzate dai consumatori per operazioni di pesatura e prezzatura dei prodotti alimentari venduti allo stato sfuso (cioè non imballato o preincartato) e cioè pane, frutta, formaggi, ortaggi, pesce, gastronomia ecc. **(cfr. lettera dd-quinquies comma 1 art.218)**
- I sacchetti ultraleggeri dovranno essere compostabili e devono essere composti da materie prime vegetali almeno al 40%. Dal 2020 queste materie dovranno rappresentare il 50%. Dal 2021 il 60%. **(cfr. comma 2 art.226-ter)**
- La norma prevede che questi sacchetti debbano essere pagati dal consumatore ma non ne fissa e/o indica prezzo o costo massimo. Il prezzo di vendita deve risultare, per ogni singola unità, dallo scontrino fiscale. **(cfr. comma 5 art.226-ter)**
- I sacchetti ultraleggeri non possono essere riutilizzati per acquistare altri prodotti. Si aggiunge che, secondo una prima interpretazione del Ministero della Salute, i sacchetti si potranno portare da casa, a patto che siano monouso e che corrispondano alle caratteristiche suddette. In questo caso dovrebbero essere gli esercenti a verificare l'idoneità dei sacchetti monouso introdotti, cosa che appare del tutto impensabile. **(cfr. comma 3 art.226-ter)**

- Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006. La sanzione è umentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa. (*cfr. 4-bis e ss. art.261*)

Possono invece liberamente essere utilizzate, ai sensi dell'articolo **226-bis** del Dlgs 152/2006, fatto salvo l'obbligo di cessione a titolo oneroso le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili che rispondano esclusivamente a queste caratteristiche: Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna e interna fornite, con diverse percentuali di plastica riciclata, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari e in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Tali borse (sia le compostabili che le riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Per completezza di informazione si aggiunge che tutti i sacchetti utilizzati per l'acquisto di alimenti sfusi che sono biodegradabili e compostabili sono contraddistinti da questi marchi:



Sempre per completezza di informazione si ricorda che per quanto attiene all'eventuale utilizzo di borse portate dall'esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero dell'Ambiente sottolinea che la nuova disciplina si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter). In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell'art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

Si ricorda e sottolinea ancora che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.

Si unisce, infine, il testo dell'art.9-bis.

I migliori saluti.

Il Segretario Generale  
dr. Armando Zelli

**«Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127).**

**1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:

"dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

**dd-quinques) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;**

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE";

e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:

"Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). –

1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinques), dd-sexies) e dd-septies).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)";

g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

**Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).**

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

**2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':**

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

**3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.**

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.

**5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";**

h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

**"4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.**

4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.